

Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4

Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria.

(BUR n. 24 del 30 dicembre 2006, supplemento straordinario n. 4 del 12/1/2007)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 18 luglio 2011, n. 21)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 7 marzo 2007, ha deciso di impugnare gli artt. 5, 6 e 8)

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 131 del 14 maggio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 4, lett. a), b), c), i), j), k), l), m), n) (quest'ultima limitatamente alle parole «la formazione professionale e promozione sociale di cittadini stranieri da svolgersi in Calabria ed in altri Paesi»), o) e p); 6 lett. a), c), e) ed f); 8, comma 7.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce nella Cooperazione con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e di quelli con economia in via di transizione come definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), uno strumento essenziale di solidarietà tra i popoli per la promozione dei diritti umani e di una cultura di pace, in conformità ai principi costituzionali, alle dichiarazioni internazionali ed alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all'autosufficienza alimentare, all'eliminazione della povertà, alla lotta all'emarginazione sociale, alla promozione e alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni delle Nazioni prospicienti il Mediterraneo, dei Paesi in Via di Sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.

Art. 2
(Attività di cooperazione)

1. La Regione Calabria per le finalità di cui all'articolo 1 promuove e sostiene:
 - a) la cooperazione con le regioni ed i territori dei paesi membri dell'Unione Europea nella attuazione delle politiche di cooperazione decentrata;
 - b) le attività di collaborazione e partenariato internazionale;
 - c) la attività di cooperazione internazionale con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, i Paesi in via di sviluppo e le Economie in via di Transizione;
 - d) la cooperazione umanitaria e di emergenza socioeconomica;
 - e) l'internazionalizzazione del sistema economico produttivo.

2. La Regione Calabria, attua gli interventi di cui al comma precedente:
 - a) per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di soggetti territoriali, nazionali ed internazionali;
 - b) attraverso il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 9, comma 1.

Art. 3

*(Attività di cooperazione con Regioni e
Territori dei paesi membri dell'Unione Europea)*

1. Per attività di cooperazione con le regioni ed i territori dei paesi membri dell'Unione Europea, si intendono tutte le iniziative ed i progetti mirati al rafforzamento delle organizzazioni e delle istituzioni di integrazione regionale, allo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le regioni ed i territori degli stati membri ed i paesi terzi, al sostegno della cooperazione interregionale per la realizzazione di programmi nazionali e comunitaria titolarità multiregionale.

Art. 4

*(Attività di collaborazione e partenariato
istituzionale e relazioni istituzionali)*

1. Per attività di collaborazione e partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire il reciproco sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e locali calabresi e dei *partner*, attraverso l'interazione tra territori ed istituzioni, gli accordi con altri Stati, le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
2. Per relazioni istituzionali si intendono i rapporti che la Regione avvia con governi ed istituzioni locali di altri Paesi in un'ottica di proiezione strategica verso l'esterno, di promozione del sistema regionale e di attrazione di investimenti dall'estero.
3. La Regione Calabria in questi ambiti:
 - a) partecipa e promuove la partecipazione alle attività delle associazioni europee costituite in relazione all'attività dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e alle attività delle altre associazioni e delle organizzazioni internazionali;
 - b) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendo nell'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
 - c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Italia, dell'Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali;
 - d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;
 - e) aderisce, sostiene e promuove reti di cooperazione interregionali ed internazionali.

Art. 5

(Attività di cooperazione internazionale)

1. Per attività di cooperazione internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a sostenere l'affermazione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà sociale, la crescita del tessuto economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita nei Paesi di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. La Regione Calabria indirizza il suo intervento in particolare al supporto delle azioni progettuali che valorizzano le risorse umane disponibili nell'area di intervento, contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, rurale o urbano, nei settori sociale ed economico, favoriscono il riequilibrio delle disuguaglianze sociali e l'implementazione delle politiche di genere, concorrono al miglioramento della condizione delle fasce sociali più svantaggiate e della qualità della vita delle popolazioni interessate.
3. La Regione Calabria *nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e riconosciuti con leggi dello Stato*¹ promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società civile, in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Italia, dell'Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative, e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.
4. *La Regione Calabria esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:*
 - a) *attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;*
 - b) *predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;*
 - c) *iniziative di scambio di esperienze con le amministrazioni di regioni ed altri enti esteri;*
 - d) *supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province della Regione Calabria, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;*
 - e) *politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero che si sostanziano in:*
 - 1) *promozione di iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico, economico, ambientale e sociale delle regioni;*
 - 2) *misure atte a garantire il mantenimento della identità regionale ed il miglioramento della conoscenza della cultura di origine;*

¹Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

- 3) iniziative per facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale degli emigrati;
 - 4) informazione degli emigrati sulle attività regionali, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla situazione occupazionale delle singole Regioni;
 - 5) assistenza all'estero in caso di situazioni di eccezionalità sociopolitica ed economica.
- f) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione².

Art. 6

(Attività di cooperazione umanitaria e di emergenza)

1. Per attività di cooperazione umanitaria e di emergenza si intendono tutte le iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi, *interventi che potranno essere realizzati previa intesa col Governo nazionale*³.
2. La Giunta regionale può adottare gli interventi di cui al precedente comma anche al di fuori delle procedure di programmazione previste dal successivo articolo 8 ove ricorrano i presupposti per dare attuazione ad interventi di particolare urgenza umanitaria.
3. La Giunta regionale promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi, in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, le ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:
 - a) *la Regione destina una parte delle risorse del proprio bilancio per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizioni e di carenze igienico sanitarie*⁴;
 - b) assistenza sanitaria e ospedaliera a cittadini stranieri che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate nella regione, e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano;
 - c) *gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale, previa intesa col Governo nazionale, e comunicati al Consiglio regionale. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio nel rispetto della su citata intesa*⁵;

²Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

³Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

⁴Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

⁵Lettera sostituita dall'art. 2, comma 3 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

d) (abrogata);

e) (abrogata);

f) (abrogata)⁶.

Art. 7

(L'Internazionalizzazione del sistema economico-produttivo)

1. Per internazionalizzazione del sistema economico produttivo si intendono gli interventi volti ad accrescere la competitività del sistema imprenditoriale calabrese sui mercati internazionali attraverso:
 - a) il supporto ed il coordinamento degli operatori nell'attività di commercializzazione dei propri prodotti sui mercati esteri;
 - b) il miglioramento della capacità delle imprese di costruire rapporti e relazioni innovative con *partner* stranieri, anche con riferimento all'attrazione degli investimenti;
 - c) il miglioramento della capacità delle imprese di cogliere e soddisfare, sulla base di opportuni processi di diversificazione produttiva (sia in termini qualitativi che merceologici), i nuovi bisogni e le esigenze dei consumatori potenziali sui mercati internazionali;
 - d) lo sviluppo e la diffusione di una cultura della conoscenza e dell'innovazione.
2. Gli interventi di internazionalizzazione del sistema economico-produttivo si riferiscono tanto alle imprese e ai loro consorzi, quanto alle associazioni d'impresa territoriali e di categoria, e agli Enti e soggetti pubblici e privati che operano a supporto dell'imprenditoria locale.
3. Nell'ambito dell'internazionalizzazione del proprio sistema economico-produttivo, la Regione definisce strategie e programmi per:
 - a) rafforzare il partenariato tra il sistema imprenditoriale ed i sistemi territoriali della Ricerca, della Formazione e dell'Innovazione per sostenere la competitività e l'attrattività dei sistemi economico-territoriali;
 - b) individuare i Paesi, le aree ed i settori strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale;
 - c) creare una cultura dell'aggregazione e dell'integrazione - sia verticale che orizzontale - tra imprese finalizzate all'internazionalizzazione.
4. In attuazione della strategia di cui al comma precedente, la Regione promuove e sostiene:
 - a) attività promozionali e fieristiche;
 - b) attività di affiancamento alle imprese per favorire la loro internazionalizzazione;

⁶Lettere abrogate dall'art. 2, comma 4 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

- c) la creazione di raggruppamenti di imprese, finalizzati alla produzione, allo scambio di *know-how*, all'innovazione, al *marketing*, alla ricerca, anche in collaborazione con Centri di Ricerca ed Università;
- d) il potenziamento delle strutture, pubbliche e private, che erogano servizi alle imprese per l'internazionalizzazione, con particolare riferimento allo Sportello regionale per l'Internazionalizzazione (SPRINT);
- e) la diffusione e divulgazione della conoscenza dei processi e degli strumenti di internazionalizzazione verso le imprese e, più in generale, sul territorio.

Art. 8

(Programmazione degli interventi e modalità di attuazione)

1. Il Consiglio regionale approva, annualmente, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale che disciplina in modo unitario l'insieme delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2.
2. Il documento triennale di cui al comma precedente contiene:
 - a) gli obiettivi generali, le priorità tematiche e geografiche di azione per ciascun ambito di intervento definito dall'articolo 2, comma 1 della presente legge;
 - b) i programmi e le iniziative di cooperazione europee, nazionali ed interregionali cui la Regione Calabria partecipa;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative ed i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b);
 - d) i programmi di iniziativa regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della presente legge con l'indicazione degli obiettivi specifici, degli interventi previsti e della loro localizzazione, degli importi finanziari di spesa e del relativo cronoprogramma di attuazione;
 - e) i criteri per l'individuazione dei soggetti richiamati dal successivo articolo 9 da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
 - f) i criteri per la concessione dei contributi regionali previsti con particolare riferimento a: natura del contributo, procedura di accesso, priorità, requisiti soggettivi ed oggettivi, spese ammissibili, modalità di erogazione e di rendicontazione dei progetti;
 - g) gli strumenti di coordinamento da attivare per l'attuazione degli interventi con particolare riferimento alle modalità di costituzione dei Tavoli di concertazione per aree tematiche e/o geografiche di cui al successivo articolo 10, comma 1;
 - h) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati.
3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Giunta regionale approva, su parere vincolante della Commissione consiliare competente, un piano operativo annuale delle attività di

- cooperazione, nel pieno rispetto del documento di indirizzo programmatico regionale di cui al periodo precedente.
4. Il Piano operativo annuale attua il piano triennale delle attività di cooperazione. Detto Piano contiene:
 - a) i programmi statali e dell'UE cui la Regione intende partecipare;
 - b) le iniziative da attuare in partenariato con i Paesi in via di Sviluppo e quelle in collaborazione con altre Regioni Italiane e dell'UE;
 - c) la ripartizione delle risorse finanziarie in accordo con quanto previsto dal piano triennale;
 - d) l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui al successivo articolo 9;
 - e) la verifica annuale sulle attività avviate e/o concluse relative all'anno precedente.
 5. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo – programmazione, consulta, preventivamente i soggetti di cui all'articolo 9.
 6. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale vigente.
 7. *(abrogato)*⁷.
 8. Le eventuali modifiche ed integrazioni al documento di indirizzo programmatico triennale seguono le stesse modalità procedurali individuati nei commi precedenti per l'approvazione del programma.

Art. 9

(Soggetti della Cooperazione internazionale)

1. La Regione Calabria riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cooperazione previste dalla presente legge:
 - a) gli Enti locali calabresi singoli o associati, le Organizzazioni non governative (O.N.G.) riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni o che siano state ammesse a finanziamento da parte dell'Unione Europea;
 - b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale regolarmente costituite che prevedono nello statuto lo svolgimento di attività di cooperazione e di solidarietà internazionale e che sono in possesso dei requisiti stabiliti nel documento di indirizzo programmatico triennale di cui al precedente articolo 8 e che abbiano una comprovata esperienza di cooperazione internazionale;

⁷Comma abrogato dall'art. 3, comma 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

- c) le Università, le Istituzioni scolastiche, gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca, gli Istituti di formazione accreditati, in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, Fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;
 - d) gli Enti pubblici non compresi nella lettera a);
 - e) le Organizzazioni sindacali e di categoria;
 - f) le Comunità di immigrati;
 - g) gli Istituti di Credito, le Cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle senza finalità di lucro o artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con il Ministero degli Affari Esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presente nel territorio della Calabria.
 3. Potranno beneficiare del sostegno regionale anche le forme associative dei soggetti di cui al punto 1.

Art. 10

(Coordinamento tra i soggetti della Cooperazione internazionale)

1. Al fine di favorire la programmazione ed il coordinamento degli interventi per aree geografiche o per tematiche di intervento nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti Tavoli di concertazione per aree tematiche e/o geografiche, costituiti dai soggetti di cui al precedente articolo interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, ove necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo ed informativo. I Tavoli di concertazione hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo ed armonizzandole iniziative dei soggetti partecipanti e definendo un programma integrato per aree tematiche e/o geografiche.
2. La Regione può inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli Enti locali di minori dimensioni, della collaborazione delle Amministrazioni provinciali.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Tavoli di concertazione sono stabilite nel documento di indirizzo triennale di cui all'articolo 8 della presente legge.
4. Per le funzioni di armonizzazione con il sistema regionale italiano e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome italiane.
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione all'OICS.

Art. 11

(Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attività di partenariato)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione, degli interventi in materia di cooperazione internazionale decentrata, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale, con la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, ed in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
2. La Conferenza è sempre convocata prima della predisposizione da parte della Giunta regionale della proposta di documento di indirizzo programmatico triennale di cui all'articolo 8 della presente legge e dei suoi aggiornamenti, nonché del piano operativo annuale.

Art. 12

(Nucleo Tecnico)

1. È costituito presso la Giunta regionale un Nucleo tecnico, con funzione di consulenza, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. La Giunta regionale si avvale del Nucleo in particolare per la redazione dei documenti programmatici di cui all'articolo 8 e per l'assistenza tecnica ai tavoli di concertazione di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Il Nucleo tecnico è costituito da 6 esperti di comprovata esperienza nei settori nominati dal Consiglio regionale *e da tre esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Cooperazione ed internazionalizzazione*⁸ e durano in carica tre anni.
3. La segreteria del Nucleo è assicurata dal competente servizio in materia di attività internazionali.
4. I componenti del Nucleo svolgono il loro incarico dietro corrispettivo di un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. *Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per il 2011 in 200.000,00 euro, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate all'U.P.B. 2.4.02.02 (capitolo n. 24020201 recante "Spese per la realizzazione di attività di cooperazione nazionale ed internazionale") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, che presenta la necessaria disponibilità*⁹.

⁸Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

⁹Comma sostituito dall'art. 5, comma 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21 che precedentemente così recitava: «Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse regionali, nazionali e comunitarie allocate nelle pertinenti UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e individuate con le procedure previste dall'articolo 8 della presente legge».

2. *(abrogato)*
3. *(abrogato)*¹⁰
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, tenendo conto di quanto disposto dell'articolo 21, comma 2, della legge medesima.
5. *Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati a regime in euro 200.000,00 si provvede con risorse regionali, nazionali e comunitarie, allocate nelle pertinenti UPB dello stato di previsione della spesa, in relazione alle effettive esigenze previste per ciascun esercizio finanziario dalla legge di approvazione del bilancio regionale e collegata legge finanziaria di accompagnamento*¹¹.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

¹⁰Commi abrogati dall'art. 5, comma 2 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21.

¹¹Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3 della L.R. 18 luglio 2011, n. 21, che precedentemente così recitava: «Per gli anni successivi la relativa spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna».